

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La stabile organizzazione “consolidante” di una fiscal unit***

di Fabio Landuzzi

Il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “decreto internazionalizzazione”), all’[\*\*articolo 6\*\*](#), ha introdotto rilevanti cambiamenti nella **disciplina del consolidato fiscale** mediante diverse modifiche apportate agli [\*\*articoli 117\*\*](#) e [\*\*120 del Tuir\*\*](#). Alcuni di questi cambiamenti interessano in modo significativo anche la posizione della **stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri**.

Occorre dapprima ricordare che nell’assetto normativo in vigore antecedentemente alle **novità** introdotte dal **decreto internazionalizzazione** – le quali hanno **effetto dai periodi d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015** – la stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia poteva assumere solo la **funzione di consolidante** nell’ambito di una *fiscal unit* con altre società italiane, e nel suo patrimonio doveva includere le **partecipazioni di controllo nelle imprese consolidate**. Il decreto internazionalizzazione, come noto e come già si è avuto di commentare, è intervenuto significativamente sulla disciplina della stabile organizzazione cancellando la portata del precedente principio della **attrattività della stessa**, che ne governava in modo immanente il funzionamento.

In questo rinnovato contesto, quindi, il Legislatore ha modificato il [\*\*comma 2 dell’articolo 117, del Tuir\*\*](#), laddove sono identificati i **soggetti che possono fungere da consolidanti** della *fiscal unit*, ed ha disposto che i **soggetti non residenti** possono esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di **consolidanti a condizione che**:

- siano **residenti in uno Stato** con cui è in vigore un **accordo per evitare la doppia imposizione** che preveda un **adeguato scambio di informazioni**; e
- esercenti in Italia un’attività d’impresa mediante una **stabile organizzazione** che assume la qualifica di **consolidante**.

Ciò che rileva è che nella disposizione è stato **cancellato il riferimento** al fatto che le partecipazioni nelle società consolidate italiane siano incluse nel **patrimonio della stabile organizzazione**, in precedenza contenuto invece alla [\*\*lettera b\) del comma 2 dell’articolo 117 del Tuir\*\*](#).

Cosa significa questo? In poche parole che **la società estera**, purché residente in uno Stato coperto da convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e collaborativo, se possiede **partecipazioni di controllo** in società di capitali residenti in Italia, **può optare per il consolidato fiscale** delle controllate italiane facendo assurgere alla **funzione di consolidante** la propria **stabile organizzazione in Italia** sebbene le partecipazioni nelle consolidate non siano affatto inserite fra gli assets *riferibili* alla stessa stabile organizzazione italiana.

L'Amministrazione finanziaria, nella [circolare 40/E/2016](#) ha sottolineato che questa modifica normativa, come abbiamo sopra premesso, è del tutto coerente con la contestuale modifica della disciplina della stabile organizzazione e con la **soppressione** del previgente **principio della forza di attrazione**.

È peraltro opportuno osservare che quando ricorrono le condizioni sopra indicate, **l'assunzione della funzione di consolidante** da parte della stabile organizzazione italiana del soggetto estero **non avviene in forza della "designazione"** di cui al [comma 2-bis dell'articolo 117 del Tuir](#). Nella circostanza qui in commento, si rientra nella fattispecie tipica e naturale dell'**opzione per il consolidato fiscale**, la quale sarà esercitata nelle modalità previste dalla legge da parte della stabile organizzazione italiana della casa madre estera, che, giuridicamente e contabilmente, è il soggetto titolare delle partecipazioni nelle società rientranti nel delineato **perimetro** di consolidamento fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

